



ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Prot. 7063/13177 del 30.08.2018

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi D.M. 25 marzo 1998, n. 142)

TRA

l'Accademia di Belle Arti, con sede in via Belle Arti n. 54, codice fiscale 80080230370 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal **Direttore Prof. Enrico Fornaroli**, nato a Milano (MI) il 04/05/1961 CODICE FISCALE: FRN NCG 61E04 F205 B

E

COMUNE DI REGGIO EMILIA con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Camillo Prampolini, 1 P.IVA: 00145920351 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dalla **D.ssa Battistina Giubbani** nata Comano (MS) il 02.09.1965, codice fiscale GBBBTS65P42C914K Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione del Comune di Reggio Emilia.

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 Giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 Dicembre 1962 n. 1859;
- che per quanto attiene ai tirocini curriculari non deve essere corrisposta, in via obbligatoria, alcuna indennità di partecipazione al tirocinio, prevista invece unicamente per i tirocini extra-curriculari in quanto non si applicano, in via diretta né le "Linee guida in materia di tirocini" adottate in esecuzione dell'art. 1 comma 34 della Legge Fornero 92/2012 a seguito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - documento recante "Linee Guida in materia di Tirocini" - Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013, né la Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", come modificata da ultimo dalla L.R. Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013;
- che per i tirocini curriculari e per tutti i tirocini comunque esclusi dalla diretta applicazione delle suddette Linee Guida e dalla Legge Regionale Emilia Romagna, la principale normativa di riferimento, resta quella Statale di cui all'art. 18 della L. n. 196/97 e relativo Regolamento attuativo D.M. n. 142/1998, nonché quella derivante dai singoli Regolamenti di Ateneo dei soggetti promotori, ed unicamente in via residuale e per quanto non direttamente o espressamente previsto dalle suddette normative occorre fare riferimento alla suddetta Legge Regionale;
- che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 25 marzo 1998 n. 142, non costituisce rapporto di lavoro.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'Art. 18 della legge 24 Giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio di formazione ed orientamento in un numero da definirsi di volta in volta in base alle esigenze organizzative del soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore.

Art. 2

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante in accordo con il soggetto promotore.
2. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e d'orientamento contenente :
 - il nominativo del tirocinante,
 - il nominativo del responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Prot. 7563/RTD9 del 30.09.2018

- il nominativo del tutor designato dal soggetto promotore
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare i regolamenti aziendali, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute;
- osservare, per tutta la durata del tirocinio, gli orari e le norme comportamentali interne all'Azienda, nonché mantenere un buon comportamento nel rispetto dei responsabili aziendali;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, inosservanze agli obblighi indicati nel presente articolo, (in particolare assenze prolungate / periodi di sospensione dal tirocinio, tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ed il completamento del tirocinio nei termini stabiliti) o comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito dei tirocini, devono essere concordate con il Soggetto Ospitante.

Art. 4

La copertura Infortuni sul lavoro **INAIL GESTIONE PER CONTO DELLO STATO** (presso gli Stati appartenenti alla UE) a carico di (soggetto promotore) Assicurazione: **Benacquista Assicurazioni** Polizza copertura n. **23975/29162/TDM** in vigore dal **28.01.2018**

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a reiterare la polizza alla scadenza e a comunicare eventuali variazioni.

Art. 5

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

La risoluzione della convenzione o il raggiungimento della data di scadenza non hanno effetto sui tirocini iniziati prima del termine, che saranno dunque completati secondo le indicazioni del progetto di formazione; la convenzione conserverà pertanto efficacia per i soli tirocini iniziati prima del termine, sino alla loro scadenza.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, entrambe le parti, in qualità di titolari del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei Referenti dell'accordo verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dell'accordo. I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Prot. 7063/8799 del 30/08/2018

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Art. 7 Sicurezza dei luoghi dei luoghi di lavoro

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare;
- il soggetto promotore ha provveduto, a favore del tirocinante, alla formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011 per il profilo di rischio elevato (16 ore);
- il tirocinante dall'atto dell'assegnazione viene inserito, funzionalmente, nella dotazione lavoratori del soggetto ospitante,
il soggetto ospitante si fa carico di adempiere a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 e normativa collegata e, in particolare:
- all'informazione di cui all'art. 36;
- alla dotazione dei relativi DPI che il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione andrà a definire a seguito della valutazione di tutti i rischi a cui il tirocinante è esposto;
- all'eventuale integrazione della formazione come art. 37;
- alla eventuale formazione specifica per utilizzo di macchine, attrezzature ect;
- all'attivazione dell'eventuale sorveglianza sanitaria a favore del tirocinante.

Art. 8

Vista la nota del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007, n. 4746 l'Accademia di Belle Arti di Bologna è esclusa dall'obbligo di comunicazione per i tirocini curriculari poiché è Istituzione formativa a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Il Legale Rappresentante
(D.ssa Battistina Giubbani)

Il Direttore
(Prof. Enrico Fornaroli)

Rapporto di verifica

Nome file: 20180914121740_Convenzione_COMUNE_DI_REGGIO_EMILIA.pdf.p7m.p7m

Data di verifica: 14/09/2018 13:15:19

Versione software: ArubaSign 3.5.2

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 GIUBBANI BATTISTINA	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	
2	 FORNAROLI ENRICO GIOVANNI BATTISTA	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	3	
	Appendice A		4	

Firma valida

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 14/09/2018 11:14:52 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 14/09/2018 10:54:04 UTC

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 14/09/2018 11:14:52 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 14/09/2018 10:54:04 UTC

Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **GIUBBANI BATTISTINA**

Codice fiscale: **TINIT-GBBBTS65P42C914K**

Società: **COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **303a7dbde8e6bb82549c51eacaa7c88b**

Autorità emittente: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>;**

Validità: **dal 11/06/2018 00:00:00 UTC al 10/06/2021 23:59:59 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Il certificato è valido

Firma valida

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 14/09/2018 11:14:53 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 13/09/2018 11:55:36 UTC

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 14/09/2018 11:14:53 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 13/09/2018 11:55:36 UTC

Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **FORNAROLI ENRICO GIOVANNI BATTISTA**

Codice fiscale: **TINIT-FRNNCG61E04F205B**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **6d967eadf18b1a57e8f019469f20bbdf**

Autorità emittente: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Polices: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>;**

Validità: **dal 06/02/2018 00:00:00 UTC al 05/02/2021 23:59:59 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**

dal **22/10/2010 00:00:00 UTC** al **22/10/2030 23:59:59 UTC**